

Roma, 10.12.2013  
Prot. 72830  
Classif. I/1

Ai Presidi di Facoltà  
Al Direttore della Scuola Superiore di  
Studi Avanzati Sapienza  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali di  
Ricerca  
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali  
di Servizi  
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali  
di Ricerca e Servizio  
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di  
Ricerca  
Al Presidente del Sistema bibliotecario  
Sapienza  
Al Direttore del Sistema bibliotecario  
Sapienza  
Al Presidente del Polo Museale  
Al Direttore del Polo Museale  
Al Presidente del Centro InfoSapienza  
Al Direttore del Centro InfoSapienza  
Ai Direttori di Biblioteca  
Al Responsabile della Segreteria tecnica  
del Direttore Generale  
Al Responsabile della Segreteria del Consiglio  
di Amministrazione  
Al Responsabile della Segreteria del Senato  
Accademico  
Al Responsabile della Segreteria pro  
 Rettore vicario e pro Rettori  
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori  
di Dipartimento  
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci

Ai Direttori delle Aree:

- Supporto strategico e comunicazione
- Supporto alla ricerca
- Offerta formativa e diritto alla studio
- Servizi agli studenti
- Internazionalizzazione
- Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Risorse umane
- Gestione edilizia
- Patrimonio e servizi economici
- Organizzazione e sviluppo

Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo

Al Direttore del Centro di Medicina  
Occupazionale

Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per  
la Sicurezza

Al Responsabile dell'Ufficio Speciale  
Prevenzione e Protezione

LORO SEDI

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE A TUTTO IL PERSONALE
--

**Oggetto: Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104**, convertito dalla **Legge 8 novembre 2013, n. 128**, recante: **“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”**.

### Premessa

Con il recente **Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104**, convertito dalla **Legge 8 novembre 2013, n. 128**, recante: **“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11.11.2013, sono state introdotte importanti modifiche, riguardanti sia il sistema scolastico che il sistema universitario.

Il nuovo testo normativo prevede specifiche disposizioni, di rilevante impatto per il sistema universitario, soprattutto nel Capo III (**artt. 20-24**).

Tuttavia, data la stretta connessione ed interazione tra il sistema scolastico e quello universitario, si ritiene utile evidenziare anche la portata di talune nuove disposizioni, aventi riflessi indiretti, anche sul sistema universitario.

L'**art. 1 (“Welfare dello studente”)**, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti l'esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica e la condizione economica. I contributi, erogati dalle regioni, sono esclusi dal patto di stabilità interno.

**L'art. 2 (“Diritto allo studio”)**, prevede l’incremento di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, per il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni, secondo i criteri di cui al D.lgs. n. 68/2012. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo integrativo statale, sono escluse dal patto di stabilità interno. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, il M.I.U.R. invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

**L'art. 4 (“Tutela della salute nelle scuole e pubblicità relativa alle sigarette elettroniche”)** vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche “nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale”. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, “e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”.

**L'art. 5 (“Potenziamento dell'offerta formativa”)** prevede le seguenti misure:

- attivazione da parte del M.I.U. R di un sistema di monitoraggio e valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e dei licei (**comma 1**)
- introduzione, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, di un’ora di insegnamento di “geografia generale ed economica” in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali (**comma 1**);
- pubblicazione di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti e la fruizione del patrimonio culturale, cui possono partecipare anche le Università, per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche. (**commi 2 e 3**).

A decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l’aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi (**comma 4**).

**L'art. 6 sul “Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi”**, reca disposizioni, ulteriori rispetto a quelle di recente adottate con il D.L. n. 179/20122, conv. in L. 221/2012, volte al contenimento della spesa per l’acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, intervenendo sulle regole per l’adozione dei libri di testo e prevedendo l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche di 2,7 milioni di euro nel 2013 e 5,3 milioni di euro nel 2014 per l’acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere agli studenti.

Inoltre, prevede che gli istituti scolastici possano elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; le opere didattiche sono registrate con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviate, al MIUR e rese disponibili a tutte le scuole statali.

**L'art. 7 (“Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica”)** prevede che nell'a.s. 2013-2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, la spesa di 3,6 milioni di euro nel 2013 e di 11,4 milioni di euro nel 2014. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza unificata e tenuto conto di quanto disposto nei CCNL. Si promuove, inoltre, la pratica sportiva nel tessuto sociale, prevedendo l'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurricolare.

**L'art. 8 (“Percorsi di orientamento per gli studenti”)**, al **comma 1**, apporta modifiche ed integrazioni agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 2, in ordine ai percorsi di orientamento degli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, stabilendo che le modifiche introdotte decorrano dall'a. a. 2013-2014. Inoltre, al **comma 2** dispone che le convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi di orientamento siano aperte alla partecipazione, tra l'altro, di “associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.” Sono inoltre introdotte, sempre dal comma 1, disposizioni riguardanti gli alunni con disabilità certificata, per i quali sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.

Nell'**art. 9 (“Istruzione e formazione per il lavoro”)**, al comma 1, sono apportate modifiche all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998, in materia di durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, stabilendo che il permesso di soggiorno per motivi diversi da quello di lavoro non può comunque essere inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto; secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere **prolungato** per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis. Inoltre, il **comma 2** dispone che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

**L'art. 10, comma 3**, in materia di “**detrazioni fiscali**”, al fine di “promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle **università**”, contiene disposizioni agevolative di carattere fiscale per dette

istituzioni, mediante il sistema delle detrazioni fiscali, per cui, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. T.U.I.R.), in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera *i-octies*, dopo le parole "successive modificazioni", sono inserite le seguenti "nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria".

Ulteriori disposizioni di rilievo sono contenute dall'**art. 13**, ("**Anagrafe degli studenti**"), per cui, al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013-2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione. Le modalità di integrazione delle anagrafi e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. In ottemperanza all'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

L' **art. 14** ("**Istituti tecnici superiori**") elimina il divieto di costituzione di non più di un istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l'art. 52, co. 2, lett. a), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), disponendo che da tale previsione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio *curriculum* di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato (**comma 1 ter**).

L' **art. 16** ("**Formazione del personale scolastico**"), al **comma 2**, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico. Le attività sono rivolte, in particolare, alle zone ad alto rischio socio-educativo. La definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative è demandata ad un decreto del MIUR.

Come sopra accennato, le disposizioni di maggior impatto sul sistema universitario, a cura della nuova Legge in commento, sono contenute nel **Capo III (artt. 20-24)**.

L'**art. 20**, riguarda i "**Corsi di laurea ad accesso programmato**" e interviene sulla controversa e dibattuta disciplina normativa previgente, dettando una disciplina transitoria per l'anno accademico 2013-14. L'articolo 4 del D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 (riguardante il punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari e valutazione punteggio esami di maturità) e' abrogato e l'articolo 4 del citato decreto legislativo non e' applicato alle

procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013-2014 ai corsi universitari di Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione della professione di Architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013-2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell'anno accademico 2014-2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014-2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso e' effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013-2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. Coloro che nell'anno accademico 2013-2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014-2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013-2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013-2014, secondo modalità, procedure e tempistiche, successivamente disposte con DM del 29.11.2013 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso, le Università interessate dai corsi di laurea in esame ammettono le conseguenti iscrizioni in sovrannumero per l'anno accademico 2013-2014 o per l'anno accademico 2014-2015, entro il numero massimo di posti disponibili. Il 18 dicembre 2013 sarà pubblicata la nuova graduatoria, che comunque non prevederà scorrimenti: saranno ammessi solo coloro che rientrano nei 10.302 posti per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria (9.373 posti per Medicina e 929 per Odontoiatria), 830 per la graduatoria di Veterinaria e 8.787 per Architettura. In parallelo resterà in vigore anche la graduatoria pubblicata lo scorso 30 settembre che è ancora in via di scorrimento.

L'art. 21 introduce ulteriori disposizioni di rilievo in materia di "**Formazione specialistica dei medici**", modificando il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e prevedendo:

- con il comma 1, lettera a), la sostituzione delle parole "delle commissioni giudicatrici" con "della commissione", per cui viene istituita una commissione nazionale unica;
- con il comma 1, lett. b) la sostituzione della lettera d) del precitato art. 36 D.Lgs. 368/1999, per cui, all'esito delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione e' formata una graduatoria nazionale, in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 757, c. 2, dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (il quale così recita: "2. *La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanità militare.*").

Inoltre, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica. La nuova durata dei corsi di formazione specialistica si applicherà agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto risultano immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente.

Quanto alle modalità concrete dello svolgimento dell'attività di specializzazione ed ai diritti e doveri degli specializzandi, l'art. 21 della Legge n. 128/13, prevede che i periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale.

**L'art. 22** prevede una nuova disciplina per l'**ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca)**.

I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni. In sede di prima applicazione, per la nomina dei componenti dell'ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato

l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.

Infine, l'**art. 23**, relativo al "**Finanziamento degli enti di ricerca**", al fine di valorizzare il merito e l'eccellenza nella ricerca, prevede che la quota premiale del Fondo di finanziamento degli enti di ricerca (almeno il 7% del Fondo totale) è erogata, in misura prevalente, in base ai risultati della valutazione della qualità della ricerca effettuata. La ripartizione avviene sulla base della programmazione strategica preventiva e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica, effettuata dall'ANVUR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

Le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.

Confidando nell'osservanza della riferita normativa da parte delle strutture in indirizzo, si coglie l'occasione per porgere alle SS.LL. i più cordiali saluti.

*f.to:* IL DIRETTORE GENERALE  
Carlo Musto D'Amore